

Informazione a tutela del consumatore

Nelle vendite straordinarie, di cui al presente procedimento, l'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita. L'operatore commerciale deve altresì essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.

I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di liquidazione devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune.

Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa.

Nelle vendite straordinarie è obbligatoria l'esposizione del prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.

È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal comma precedente.

Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci (salvo diverse condizioni di vendita pubblicizzate), fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine, nelle comunicazioni per le liquidazioni, i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al SUAP contestualmente alle comunicazioni previste.

L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.

Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.